



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il raccordo tra IP e IeFP

Fabrizio Proietti

MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione
fabrizio.proietti6@istruzione.it

**Roma,
21 gennaio 2019**

Criteri generali per

1) Favorire il **raccordo** tra il sistema IP e il sistema leFP



2) Definire gli **accordi** tra ogni singola Regione e l'USR competente territorialmente ai fini dell'attivazione in via sussidiaria dei percorsi di leFP



3) Realizzare i **percorsi di leFP in sussidiarietà** presso le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di IP



Elementi principali

- 1) **Principio di separatezza** tra i due sistemi di IP e leFP
- 2) **Modalità realizzative** dei percorsi di leFP in sussidiarietà
- 3) Raccordo tra **leFP** e **Istruzione degli Adulti (IDA)**
- 4) **Interventi integrativi** per il riconoscimento di **crediti** spendibili nel sistema di leFP
- 5) **Accesso all'esame** di qualifica e diploma leFP da parte degli studenti di IP
- 6) **Accreditamento** degli Istituti professionali



La sussidiarietà

D.l. 17 maggio 2018

(G.U. n. 216 del 17 settembre 2018 – Serie generale)

Le scuole che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della **qualifica triennale** e del **diploma professionale quadriennale**.”

(D.Lgs. 61, art. 4 comma 4)

I percorsi in sussidiarietà possono essere realizzati dalle scuole:

- nell'ambito della programmazione delle Regioni dell'offerta sussidiaria di leFP;
- nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione;
- con classi costituite ad hoc;
- previo accreditamento delle istituzioni scolastiche per l'erogazione dei percorsi leFP



Sussidiarietà ... cosa cambia

D.l. 17 maggio 2018

(G.U. n. 216 del 17 settembre 2018 – Serie generale)

Dpr 87/2010

Sussidiarietà integrativa

- percorsi di studio di IP e leFP integrati con l'utilizzo di quote di flessibilità

Sussidiarietà complementare

- percorsi di studio di IP e leFP distinti ma erogati dalla stessa istituzione di IP

D.LGS. 61/2017

Supera la struttura della sussidiarietà dei precedenti accordi e abbandona, anche nominalmente, lo schema duale «integrativa» e «complementare»

Introduce una nuova sussidiarietà che integra non i percorsi di studio ma i due sistemi



L'accreditamento delle scuole

D.l. 17 maggio 2018

(G.U. n. 216 del 17 settembre 2018 – Serie generale)

Per erogare percorsi in sussidiarietà le Istituzioni scolastiche devono essere **accreditate dalle regioni** sulla base:

- Dei criteri stabiliti dall'**Intesa in Conferenza Stato Regioni del 2008** come declinati dalle singole Regioni, tenuto conto della specificità delle istituzioni scolastiche
- Del riconoscimento delle procedure del **RAV** quale requisito di **certificazione della gestione della qualità**

Le istituzioni scolastiche **già accreditate** con la previgente normativa si intendono **automaticamente accreditate** (salvo revoche o modifiche).

Per l'a.s. 2018/2019 accreditamento ottenibile entro la fine dell'anno.



Gli interventi integrativi

D.l. 17 maggio 2018

(G.U. n. 216 del 17 settembre 2018 – Serie generale)

Le Istituzioni scolastiche di IP, *per consentire agli studenti di conseguire una qualifica o un diploma leFP*

possono progettare
INTERVENTI INTEGRATIVI
dei percorsi di IP

con attività che consentano agli studenti di acquisire conoscenze, abilità e competenze *riconoscibili in termini di Crediti formativi*:

- attraverso la progettazione all'interno del PFI
- anche in accordo con le istituzioni formative di leFP

COME: nel biennio: attraverso la quota di 264 ore del monte orario per la personalizzazione degli apprendimenti;

nel triennio: attraverso gli spazi di flessibilità (entro il 40% dell'orario complessivo)

Dai **crediti** agli **Esami**

D.l. 17 maggio 2018

(G.U. n. 216 del 17 settembre 2018 – Serie generale)

I CREDITI

- Le attività integrative progettate e realizzate dalle scuole nell'ambito del PFI consentono di maturare competenze, abilità e conoscenze valide ai fini del riconoscimento di **crediti** per sostenere **l'esame di qualifica o diploma**

ESAME DI QUALIFICA O DIPLOMA

Lo studente può sostenere l'esame di **qualifica** o **diploma**

- presso le istituzioni formative leFP accreditate
- presso le istituzioni scolastiche accreditate



Caratteristiche

1. Prevede la disciplina delle **fasi dei passaggi** tra i percorsi IP e i percorsi leFP compresi nel Repertorio Nazionale dell'offerta di leFP e viceversa
2. **Garantisce il diritto**, per gli studenti, alla realizzazione del percorso personale di crescita e apprendimento e alla possibilità di ridefinire le proprie scelte riconoscendo e valorizzando i crediti acquisiti durante la prima fase del percorso.



L'Accordo sui passaggi

Articolo 1 - Oggetto


*Disciplina le fasi del passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di leFP compresi nel Repertorio Nazionale dell'Offerta di leFP e viceversa.
(di cui agli Accordi in Conferenza S/R 29 aprile 2010, rep. 36/CSR, 27 luglio 2011, rep. 137/CSR e 19 gennaio 2012, rep. 21/CSR)*

Rispetto delle condizioni essenziali

Rispetto delle operazioni fondamentali

Riconoscimento dei crediti

Procedure per il passaggio



Articolo 8
comma 2
d.lgs. 61/2017

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articoli 6, 7 e 8




Il sistema dei passaggi opera anche in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi e in caso di rientro nei percorsi di IP di leFP dopo un periodo di interruzione degli studi



Articolo 2 – Fasi del passaggio

Il diritto di passaggio, in rapporto al carattere personalizzato dello stesso, si esplica in diversi momenti:



Articolo 4 – Procedimento

*E' gestito dalle istituzioni interessate
in maniera condivisa*

L'ISTITUZIONE DI PROVENIENZA

*acquisisce la domanda e la trasmette
all'istituzione di destinazione*

*rilascia e trasmette il Certificato di competenze
(o Attestazione delle competenze in ambito
regionale leFP), ovvero il titolo di studio*

*designa l'eventuale incaricato in Commissione di
valutazione*

L'ISTITUZIONE DI DESTINAZIONE

Nomina la Commissione la quale:

✓ *elabora il Bilancio di competenze sulla base
della Certificazione o Attestazione e di eventuali
verifiche in ingresso*

✓ *determina l'annualità di inserimento sulla base
dei crediti posseduti*

✓ *progetta e realizza le attività di inserimento e di
accompagnamento (anche in periodi precedenti il
momento di passaggio)*

✓ *valuta il processo di inserimento e
accompagnamento*

*Ove necessario, attivano misure di accompagnamento in tempo utile per facilitare il
passaggio e l'inserimento, anche il periodi precedenti il momento di passaggio*



Articolo 8 – Annualità di inserimento

TIENE CONTO DI

1. *Comparazione Risultati di apprendimento tra percorso di provenienza e percorso richiesto*
2. *Crediti riconosciuti al richiedente*
3. *Correlazioni tra indirizzi IP, qualifiche e diplomi leFP*

INSERIMENTO

- annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza (passaggi in corso d'anno)*
- annualità corrispondente a quella conclusa (con eventuali crediti riconosciuti o interventi necessari a colmare eventuali carenze formative)*
- annualità successiva a quella conclusa con esito positivo*

OPERATORE DEL BENESSERE – TECNICO TRATTAMENTI ESTETICI

- nei limiti e alle condizioni del decreto sui raccordi*
- progettazione e realizzazione interventi integrativi a partire dal terzo anno*





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Grazie per l'attenzione

Fabrizio Proietti

*MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione
fabrizio.proietti6@istruzione.it*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Roma,
21 gennaio 2019**